

CIRCOLARE INFORMATIVA INVIATA A CURA DI

STUDIO COLOMBO ALTAMURA POMETTO
COMMERCIALISTI

NOVITÀ

4	LAVORATORI	<i>Jobs act</i> dei lavoratori autonomi - Principali novità
4	SOGGETTI IRPEF	Deducibilità delle spese di formazione e “prepagate” dei professionisti
7	SOGGETTI PASSIVI IVA	Omessa dichiarazione IVA per il 2016 o compilazione del solo quadro VA - Comunicazioni
8	SOGGETTI IVA	<i>Reverse charge</i> - Sistema sanzionatorio
10	TUTTI I SOGGETTI	<i>Voluntary disclosure-bis</i> - Applicativo <i>web</i> per il calcolo di sanzioni e interessi
11	TUTTI I CONTRIBUENTI	Compensazione orizzontale dei crediti superiori a 5.000,00 euro - Apposizione del visto di conformità - Novità del DL 50/2017 - Decorrenza
12	SOGGETTI IRPEF E IRES	Erogazioni liberali a favore di enti dello spettacolo - Esercizio di attività indiretta - Spettanza della detrazione IRPEF o della deduzione IRES
13	SOGGETTI IVA	Versamento somme comunicazioni art. 54- <i>bis</i> del DPR 633/72 - Istituzione codice tributo
14	TUTTI I SOGGETTI	Unioni civili e convivenze di fatto - Assegno per il nucleo familiare, assegni familiari e congedo matrimoniale
15	LAVORATRICI MADRI	Certificato medico di gravidanza - Trasmissione telematica - Istruzioni operative

PROCEDURE PRATICHE

17	IMPRESE IN CONTABILITÀ ORDINARIA	Determinazione dell'ACE per il 2016
----	----------------------------------	-------------------------------------

LAVORO

JOBS ACT DEI LAVORATORI AUTONOMI - PRINCIPALI NOVITÀ

Jobs Act dei lavoratori autonomi

LAVORATORI

In data 10.5.2017 è stato approvato in via definitiva, ed è ora in attesa di pubblicazione sulla *G.U.*, il c.d. “*Jobs Act* dei lavoratori autonomi”, la nuova legge a tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e sull’articolazione flessibile dei tempi e luoghi di lavoro per i lavoratori subordinati (c.d. “lavoro agile”).

PRINCIPALI NOVITÀ

La legge introduce:

- tutele per i rapporti contrattuali con il prestatore d’opera (ad es. l’abusività di clausole che prevedano termini di pagamento superiori a 60 giorni);
- maggiori garanzie a tutela della gravidanza, della malattia e dell’infortunio dei lavoratori autonomi che prestino la loro attività in via continuativa per un committente, in modo che tali eventi non comportino l’estinzione del rapporto se l’astensione dal lavoro non supera 150 giorni;
- una delega in materia di sicurezza e protezione sociale per i professionisti iscritti agli albi;
- l’ampliamento delle prestazioni di maternità e malattia per i lavoratori iscritti alla Gestione separata;
- la stabilizzazione della DIS-COLL;
- una nuova modalità di gestione dell’attività lavorativa subordinata, il c.d. “lavoro agile”, in base alla quale la prestazione viene resa in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa.

FISCALE

DEDUCIBILITÀ DELLE SPESE DI FORMAZIONE E “PREPAGATE” DEI PROFESSIONISTI

Art. 54 co. 5 del TUIR

Jobs Act dei lavoratori autonomi

SOGGETTI IRPEF

Il Ddl. di tutela del lavoro autonomo, approvato definitivamente dal Senato il 10.5.2017 e in attesa di pubblicazione sulla *G.U.*, modifica il trattamento, ai fini del calcolo del reddito di lavoro autonomo:

- delle spese di formazione;

- delle spese sostenute direttamente dal committente a beneficio del professionista (c.d. spese “prepagate”).

Inoltre, viene introdotta una disciplina *ad hoc* con riferimento:

- alle spese sostenute per la certificazione delle competenze;
- ai premi per le assicurazioni facoltative stipulate contro il rischio dei mancati pagamenti.

Le novità hanno effetto dal 2017 (con impatto, per la prima volta, sul modello REDDITI 2018).

SPESE DI FORMAZIONE

Ai sensi dell'art. 54 co. 5 del TUIR (come modificato dal citato provvedimento), le spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale, nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, diventano integralmente deducibili dal reddito di lavoro autonomo professionale, entro il limite annuo di 10.000,00 euro.

Sono incluse tra le spese deducibili secondo tale disciplina anche quelle di viaggio e soggiorno. Pertanto, le spese di vitto e alloggio, ove sostenute nell'ambito di corsi di formazione, divengono deducibili per intero, ferma restando la suddetta soglia massima di 10.000,00 euro.

Studi associati e associazioni professionali

Atteso che la norma non lo specifica, nell'ipotesi di studi associati e associazioni professionali, ci si chiede se il suddetto limite debba intendersi riferito, in alternativa:

- ad ogni singolo professionista persona fisica;
- all'ente come soggetto prestatore di lavoro autonomo.

Secondo la scheda di lettura n. 122 predisposta dal Servizio bilancio del Senato a commento della versione originaria del Ddl., tenuto conto della natura degli oneri in esame, il limite andrebbe riferito al singolo socio o associato.

SPESE SOSTENUTE PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Il Ddl. di tutela del lavoro autonomo dispone altresì l'integrale deducibilità dal reddito di lavoro autonomo professionale delle spese sostenute (entro il limite annuo di 5.000,00 euro) per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno dell'auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro erogati dagli organismi accreditati in base alla disciplina vigente.

Come precisato dalla relazione illustrativa al Ddl., si tratta delle spese sostenute per il pagamento di servizi specialistici per il lavoro e le politiche attive del lavoro offerti dai soggetti accreditati ai sensi del DLgs. 150/2015 (agenzie per il lavoro) e consistenti nell'assistenza prestata al lavoratore autonomo per il suo inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro.

Se la spesa è sostenuta direttamente da uno studio associato o da un'associazione professionale, valgono le stesse considerazioni formulate con riferimento alle spese di formazione.

PREMI PER LE ASSICURAZIONI FACOLTATIVE CONTRO I MANCATI PAGAMENTI

Viene espressamente sancita la deducibilità degli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà.

La relazione illustrativa al Ddl. specifica che si tratta delle spese per il pagamento di premi per polizze assicurative facoltative contro il rischio del mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo.

SPESE "PREPAGATE"

La disciplina attualmente prevista per le spese di vitto e alloggio "prepagate" viene estesa a tutte le spese "prepagate" dal committente (quali, tra le altre, quelle di viaggio e trasporto), relative all'esecuzione di un incarico conferito.

In particolare, diventano irrilevanti i valori corrispondenti a tutti i beni e servizi acquistati dal committente, di cui lo stesso professionista ha beneficiato per rendere la propria prestazione:

- sia quali compensi in natura;
- sia quali spese per la produzione del reddito (da addebitare in fattura).

In pratica, i professionisti non devono "riaddebitare" in fattura tali spese al committente e non possono considerare il relativo ammontare quale componente di costo deducibile dal proprio reddito di lavoro autonomo.

Infine, viene previsto che le soglie di deducibilità ordinariamente applicabili alle spese di vitto e alloggio (75% dell'onere sostenuto, nei limiti del 2% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta) non si estendono ai medesimi costi se, nello stesso tempo, questi sono:

- sostenuti dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico;
- addebitati analiticamente in capo al committente.

Si consideri un professionista con compensi pari a 100.000,00 euro e spese di vitto e alloggio pari a 3.000,00 euro. Tali spese, sostenute dal professionista per l'esecuzione di vari incarichi, sono riaddebitate in fattura al committente.

In base alla normativa vigente fino al 2016 (ancora applicabile in sede di modello REDDITI 2017), si procede come segue:

- applicazione del limite del 75% alle spese ($3.000,00 \times 75\% = 2.250,00$);
- applicazione del limite del 2% ai compensi ($100.000,00 \times 2\% = 2.000,00$).

L'importo deducibile è pertanto pari a 2.000,00 euro.

Tuttavia, posto che tali spese, sostenute dal professionista, sono riaddebitate al committente, l'intero rimborso (3.000,00 euro) costituisce compenso imponibile.

A partire dal 2017, invece, nel caso in esame i limiti di deducibilità non si applicano più, con il risultato che l'ammontare deducibile (3.000,00 euro) coincide con quello imponibile (3.000,00 euro).

FISCALE

OMESSA DICHIARAZIONE IVA PER IL 2016 O COMPILAZIONE DEL SOLO QUADRO VA - COMUNICAZIONI

Prov. Agenzia delle Entrate 3.5.2017 n. 85373

SOGGETTI PASSIVI IVA

Il Prov. Agenzia delle Entrate 3.5.2017 n. 85373, in attuazione dell'art. 1 co. 634-636 della L. 23.12.2014 n. 190, stabilisce le modalità con le quali inviare un'apposita comunicazione ai soggetti passivi IVA per segnalargli la possibile omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA per il 2016 o l'erronea presentazione della stessa in quanto compilata nel solo quadro VA.

ELEMENTI, INFORMAZIONI E MODALITÀ DI MESSA A DISPOSIZIONE DEL CONTRIBUENTE

L'Agenzia delle Entrate trasmetterà una comunicazione, all'indirizzo PEC del contribuente presente nell'Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (art. 5 co. 1 del DL 179/2012), ai soggetti titolari di partita IVA attiva nel 2015 che abbiano presentato la dichiarazione annuale IVA per lo stesso anno, qualora detti contribuenti abbiano omesso di presentare la dichiarazione annuale IVA per il 2016 o l'abbiano presentata con il solo quadro VA compilato ("Informazioni e dati relativi all'attività").

Le informazioni contenute nella comunicazione di cui sopra, consultabile dall'interessato anche attraverso il "Cassetto fiscale" e messe a disposizione della Guardia di Finanza, saranno le seguenti:

- codice fiscale e denominazione (o cognome e nome, in caso di persona fisica) del contribuente;
- numero identificativo della comunicazione e periodo d'imposta al quale si riferisce;
- dichiarazione annuale IVA per il periodo d'imposta 2015 con data di invio e protocollo identificativo;
- dichiarazione annuale IVA per il periodo d'imposta 2016 con data di invio e protocollo identificativo. Il provvedimento in esame precisa che, qualora la citata dichiarazione non sia presente nell'Anagrafe tributaria, la circostanza sarà comunque segnalata al contribuente, se risultante in attività al 28.2.2017.

RICHIESTA DI INFORMAZIONI, SEGNALAZIONI E REGOLARIZZAZIONE DELLA SITUAZIONE

I contribuenti soggetti passivi IVA avranno la facoltà di richiedere informazioni o di segnalare elementi, fatti e circostanze non conosciute dall’Agenzia delle Entrate, anche avvalendosi degli intermediari incaricati alla trasmissione delle dichiarazioni (art. 3 co. 3 del DPR 322/98). Per richiedere informazioni potranno essere utilizzati i canali di assistenza dell’Agenzia delle Entrate (comunicato stampa Agenzia delle Entrate 5.5.2017).

I soggetti passivi IVA interessati, avvalendosi dell’istituto del “ravvedimento operoso” (art. 13 del DLgs. 472/97) e usufruendo della conseguente riduzione delle sanzioni amministrative, potranno inoltre regolarizzare:

- l’omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA per il 2016, entro 90 giorni decorrenti dal 28.2.2017;
- gli errori e le omissioni commessi nella dichiarazione annuale IVA presentata per il 2016 e compilata nel solo quadro VA.

FISCALE

REVERSE CHARGE - SISTEMA SANZIONATORIO

Circ. Agenzia delle Entrate 11.5.2017 n. 16

SOGGETTI IVA

L’Agenzia delle Entrate afferma che in tema di sanzioni sul *reverse charge*, le modifiche introdotte dal DLgs. 24.9.2015 n. 158, che ha mutato il testo dell’art. 6 co. 9-*bis* del DLgs. 471/97 nonché aggiunto appositi commi, sono soggette al *favor rei* salvo l’atto impositivo sia già definitivo.

Anche la nuova normativa in tema di inesistenza delle operazioni opera per il pregresso, altresì sul versante sostanziale.

Il sistema sanzionatorio in oggetto, oltre che per il *reverse charge* esterno, si applica, per esigenze di ordine sistematico, anche agli acquisti da San Marino e Città del Vaticano (art. 71 del DPR 633/72).

OMESSA EFFETTUAZIONE DELL’INVERSIONE CONTABILE

Se il *reverse charge* non viene effettuato, la sanzione, in capo al cessionario/committente, va da 500,00 euro a 20.000,00 euro; tuttavia, se l’operazione non risulta nemmeno dalla contabilità ai fini delle dirette (ad esempio dal libro giornale o dal registro acquisti) essa diviene dal 5% al 10% dell’imponibile non documentato, con un minimo di 1.000,00 euro.

La procedura che consente al cessionario/committente di regolarizzare l’operazione quando il cedente/prestatore non ha emesso fattura o l’ha emessa ma irregolare, normata dall’art. 6 co. 9-*bis* del DLgs. 471/97, non opera per le cessioni intracomunitarie, posto che l’art. 46 co. 5 del DL 331/93 non è stato implicitamente abrogato (per queste, comunque, c’è la sanzione del co. 9-*bis* per l’omessa regolarizzazione).

Per le violazioni dichiarative, se non vi è evasione d'imposta è applicabile la sanzione fissa da dichiarazione inesatta (art. 8 del DLgs. 471/97).

FATTURA EMESSA PER ERRORE CON IVA

Se la fattura, per sbaglio, viene emessa con IVA quando si sarebbe dovuto applicare il *reverse charge*, c'è, in capo al cessionario/committente, una sanzione da 250,00 euro a 10.000,00 euro (ferma restando la detrazione), e il cedente/prestatore è un obbligato solidale (salvi i casi di frode, ove tornano applicabili le sanzioni proporzionali del primo comma dell'art. 6 del DLgs. 471/97).

Il cessionario/committente può sempre regolarizzare la violazione senza sanzioni, applicando (ma ciò non è espressamente detto nella circolare) la procedura dell'art. 6 co. 9-*bis* del DLgs. 471/97.

L'imposta, affinché sussista la sanzione fissa, deve essere stata comunque assolta, quindi essere stata annotata nei registri delle vendite e computata nella liquidazione periodica.

Detta sanzione fissa va calcolata prendendo come riferimento la singola liquidazione (mensile o trimestrale) e il singolo fornitore, non la singola operazione.

DISCONOSCIMENTO DEL *REVERSE CHARGE*

Se il *reverse charge* viene applicato per errore, c'è, in capo al cedente/prestatore, una sanzione da 250,00 euro a 10.000,00 euro (ferma restando la detrazione), e il cessionario/committente è un obbligato solidale (salvi i casi di frode, ove tornano applicabili le sanzioni proporzionali del primo comma dell'art. 6 del DLgs. 471/97).

L'imposta, affinché sussista la sanzione fissa, deve essere stata comunque assolta, quindi deve essere stata fatta per sbaglio l'inversione contabile: in mancanza, tornano applicabili le sanzioni proporzionali dei commi 1 e 8 dell'art. 6 del DLgs. 471/97.

Detta sanzione fissa, come nel caso precedente, va computata prendendo come riferimento la singola liquidazione (mensile o trimestrale) e il singolo committente, non la singola operazione.

Per l'Agenzia delle Entrate, la sanzione fissa del co. 9-*bis*.2. trova applicazione solo in casi, come quello della stabile organizzazione occulta, in cui vige incertezza sul regime IVA applicabile, mentre se non vi sono incertezze il disconoscimento del *reverse charge* legittima le consuete sanzioni proporzionali dei commi 1 e 8 dell'art. 6 del DLgs. 471/97.

OPERAZIONI INESISTENTI

Il regime previsto per l'indebito assolvimento dell'IVA tramite inversione contabile in caso di operazioni esenti o non imponibili trova applicazione, in generale, per le operazioni inesistenti in *reverse charge* (si allude al co. 9-*bis*.3 dell'art. 6 del DLgs. 471/97).

Quindi, in caso di operazioni inesistenti (da quanto emerge dalla circolare, sembra possa trattarsi di inesistenza sia oggettiva sia soggettiva), da un lato, l'Ufficio neutralizza l'operazione espungendo il credito e il debito nelle liquidazioni evitando così di disconoscere la detrazione, dall'altro, irroga la sanzione dal 5% al 10% dell'imponibile, con un minimo di 1.000,00 euro.

Detta conclusione trova conferma nella modifica, apportata, sempre dal DLgs. 24.9.2015 n. 158, all'art. 21 co. 7 del DPR 633/72, per effetto della quale l'IVA su operazioni inesistenti non è più dovuta da "chiunque" l'abbia addebitata, ma dal cedente/prestatore.

Viene, nonostante non ne sia fatta menzione, sconfessata la presa di posizione di Cass. 9.8.2016 n. 16679, che legittimava la negazione della detrazione e le sanzioni proporzionali piene da dichiarazione infedele e indebita detrazione.

FISCALE

VOLUNTARY DISCLOSURE-BIS - APPLICATIVO WEB PER IL CALCOLO DI SANZIONI E INTERESSI

Comunicato stampa Agenzia Entrate 9.5.2017 n. 109

TUTTI I SOGGETTI

Il comunicato stampa in argomento rende nota la pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate della versione sperimentale dell'applicazione *web* che permetterà di calcolare direttamente le sanzioni e gli interessi da versare in caso di adesione alla *voluntary disclosure-bis* (art. 5-*octies* del DL 167/90).

UTILIZZO DELL'APPLICATIVO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Si ricorda che sarà possibile aderire alla nuova procedura di *voluntary disclosure* entro il prossimo 31.7.2017, presentando l'apposita istanza di adesione ed integrare la medesima entro il 30.9.2017.

Rispetto alla versione in vigore nel 2015, con la nuova procedura i contribuenti potranno effettuare il versamento del dovuto in autoliquidazione entro il 30.9.2017.

Il *software* reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate consente di calcolare sanzioni e interessi in modo da poter procedere in modo corretto proprio all'autoliquidazione.

Con riferimento al funzionamento del *software*, si osserva che le sanzioni applicabili devono essere individuate dal contribuente tra quelle indicate nel menù a tendina, con l'utile ausilio dell'elenco, messo a disposizione sul sito, che descrive puntualmente le violazioni da regolarizzare.

Per le violazioni del quadro RW, è previsto l'inserimento delle sanzioni raggruppate per tipologia e annualità, con l'indicazione separata dell'ammontare degli investimenti esteri non dichiarati.

L'applicativo *web* in argomento consente di calcolare le sanzioni beneficiando del cumulo giuridico.

L'applicativo è in fase di test ma già disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it, nella sezione servizi fiscali online senza registrazione, permetterà di calcolare anche gli interessi sulle imposte dovute, applicando, dal giorno successivo a quello della scadenza originariamente prevista per il pagamento dell'imposta a cui si riferiscono fino alla data del versamento, i tassi agevolati stabiliti per la definizione agli inviti all'adesione.

La procedura, oltre ad effettuare il calcolo delle somme dovute a titolo di sanzioni e interessi, fornisce tutte le informazioni necessarie ai fini della predisposizione del modello F24 per il pagamento.

POSSIBILITÀ DI INVIARE SUGGERIMENTI ALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

Si segnala che il *software*, in quanto in fase di *test*, è aperto ai suggerimenti dei contribuenti e dei consulenti, che potranno inviare le loro osservazioni all'indirizzo dc.acc.sga@agenziaentrate.it.

FISCALE

COMPENSAZIONE ORIZZONTALE DEI CREDITI SUPERIORI A 5.000,00 EURO - APPOSIZIONE DEL VISTO DI CONFORMITÀ - NOVITÀ DEL DL 50/2017 - DECORRENZA

Ris. Agenzia delle Entrate 4.5.2017 n. 57

TUTTI I
CONTRIBUENTI

Con la ris. 4.5.2017 n. 57, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle novità introdotte dal DL 24.4.2017 n. 50, con riferimento, in particolare, all'ambito temporale dei nuovi vincoli previsti:

- in materia di visto di conformità;
- per l'utilizzo in compensazione di crediti per imposte dirette, IRAP e IVA;
- per l'utilizzo dei servizi telematici, per i contribuenti titolari di partita IVA, messi a disposizione dalla stessa Agenzia.

OBBLIGO DI APPOSIZIONE DEL VISTO DI CONFORMITÀ

Il DL 50/2017, mediante la modifica degli artt. 1 co. 574 della L. 27.12.2013 n. 147 e 10 co. 1 lett. a) del DL 1.7.2009 n. 78 (conv. L. 102/2009), ha ridotto, da 15.000,00 euro a 5.000,00 euro, il limite oltre il quale l'utilizzo in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97 (c.d. compensazione orizzontale), di crediti per imposte dirette, IRAP, ritenute alla fonte (di qualunque tipologia) e IVA è subordinato all'obbligo di apporre sulla dichiarazione dalla quale emergono i crediti stessi il visto di conformità (ex art. 35 co. 1 lett. a) del DLgs. 241/97).

Rimangono escluse dalla disciplina relativa al visto di conformità le compensazioni dei crediti IVA trimestrali, derivanti dai modelli IVA TR. Inoltre, rimane fermo il maggior limite di 50.000,00 euro previsto in relazione alla compensazione dei crediti IVA annuali delle c.d. *start up* innovative, di cui all'art. 25 del DL 18.10.2012 n. 179 (conv. L. 17.12.2012 n. 221), per il periodo di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese di cui al co. 8 del suddetto art. 25 (art. 10 co. 1 lett. a) n. 7-bis del DL 78/2009).

In alternativa al visto di conformità, i contribuenti sottoposti alla revisione legale dei conti (ex art. 2409-bis c.c.) possono far sottoscrivere la dichiarazione dalla quale emerge il credito da parte dei soggetti che esercitano il controllo contabile (Collegio sindacale, revisore o società di revisione).

PRESENTAZIONE DEI MODELLI F24 PER I TITOLARI DI PARTITA IVA

L'art. 3 del DL 50/2017 ha stabilito che, in relazione ai soggetti titolari di partita IVA, l'obbligo di presentare i modelli F24 esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate ("F24 on line", "F24 web" o "F24 cumulativo") riguarda, qualunque sia l'importo compensato:

- i crediti relativi alle imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'IRAP e all'IVA (annuali o trimestrali);
- i crediti d'imposta a fini agevolativi, da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

APPLICAZIONE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI

Le novità normative sopra esposte si applicano a partire dal 24.4.2017, data di entrata in vigore del DL 50/2017.

Sul punto, la citata ris. 57/2017 ha chiarito che le nuove disposizioni trovano applicazione "*per tutti i comportamenti tenuti dopo la loro entrata in vigore*" e, pertanto, con riferimento alle dichiarazioni presentate dal 23.4.2017.

I precedenti vincoli restano, invece, applicabili in relazione alle dichiarazioni già presentate entro il 23.4.2017 prive del visto di conformità, ossia i modelli IVA 2017, ma anche, ad esempio, le dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e all'IRAP di soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare.

Ne consegue, pertanto, che i modelli F24 presentati successivamente al 24.4.2017, ma che utilizzano in compensazione crediti emergenti da dichiarazioni già trasmesse entro tale data, per importi fino a 15.000,00 euro, non potranno essere scartati.

Dichiarazioni non presentate al 24.4.2017

Alla luce delle nuove disposizioni, secondo la ris. 57/2017, occorre apporre il visto di conformità qualora si intenda compensare crediti superiori a 5.000,00 euro derivanti da dichiarazioni non ancora presentate alla data del 24.4.2017, ad esempio:

- modelli IVA 2017 presentati entro 90 giorni dal termine del 28.2.2017 (quindi, entro il 29.5.2017);
- dichiarazioni integrative da presentare ai sensi degli artt. 2 e 8 del DPR 322/98.

OBBLIGO DI UTILIZZO DEI SERVIZI TELEMATICI PER I TITOLARI DI PARTITA IVA

L'Agenzia delle Entrate ha reso noto che, in considerazione dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento delle procedure informatiche, il controllo in merito all'utilizzo obbligatorio dei propri servizi telematici, in presenza di F24 presentati da soggetti titolari di partita IVA che intendono effettuare la compensazione di crediti, inizierà solo a partire dall'1.6.2017.

FISCALE

EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ENTI DELLO SPETTACOLO - ESERCIZIO DI ATTIVITÀ INDIRETTA - SPETTANZA DELLA DETRAZIONE IRPEF O DELLA DEDUZIONE IRES

Ris. Agenzia delle Entrate 12.5.2017 n. 59

SOGGETTI IRPEF E IRES

L'Agenzia delle Entrate, con la ris. 12.5.2017 n. 59, ha precisato che le erogazioni liberali a favore di un'associazione che svolge attività sia diretta che indiretta nel settore dello spettacolo beneficiano della detrazione IRPEF ai sensi dell'art. 15 co. 1 lett. i) del TUIR, oppure della deduzione IRES di cui all'art. 100 co. 2 lett. g) del TUIR.

ATTIVITÀ "MISTA" ESERCITATA DALL'ASSOCIAZIONE

Nello specifico:

- l'attività organizzata direttamente dall'associazione prevede eventi musicali, i cui musicisti sono dalla stessa retribuiti;
- l'attività indiretta consiste nell'erogazione di parte dei fondi derivanti dalla raccolta ad un altro ente (Y) che opera e persegue anch'esso l'esercizio esclusivo dell'attività musicale.

DETRAZIONE IRPEF DELLE EROGAZIONI LIBERALI

Relativamente alla detrazione IRPEF, ai sensi della menzionata lett. i), spetta nella misura del 19% per le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo.

DEDUZIONE IRES DELLE EROGAZIONI LIBERALI

Nel caso in cui le erogazioni liberali in argomento siano effettuate da soggetti IRES, invece, ai sensi della lett. g) dell'art. 100 co. 2 del TUIR spetta la deduzione dall'IRES delle erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2% del reddito d'impresa dichiarato, a favore degli stessi enti, istituzioni pubbliche, fondazioni o associazioni che operano nel settore dello spettacolo.

UTILIZZO EFFETTIVO DELLE EROGAZIONI

In ogni caso, per espressa previsione normativa (lett. i) e g), le erogazioni non utilizzate *“per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture*

esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo” da parte del percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalità, all’entrata dello Stato.

In relazione all’attività indiretta, quindi, l’associazione dovrà verificare l’effettivo utilizzo delle erogazioni ricevute da parte dell’altro ente (Y).

FISCALE

VERSAMENTO DELLE SOMME DOVUTE A SEGUITO DI COMUNICAZIONI *EX ART.* 54-*BIS* DEL DPR 633/72 - CODICE TRIBUTO

Ris. Agenzia delle Entrate 9.5.2017 n. 58

SOGGETTI IVA

La ris. Agenzia delle Entrate 9.5.2017 n. 58, per consentire il versamento delle somme dovute a seguito delle comunicazioni *ex art.* 54-*bis* del DPR 633/72 con le modalità di cui all’art. 17 del DLgs. 241/97, ha istituito il codice tributo “9035” denominato “Articolo 54-*bis* Versamento IVA mensile/trimestrale - IMPOSTA”.

Il suddetto codice è utilizzabile nell’eventualità in cui il contribuente, destinatario della comunicazione sopra indicata, intenda versare solo una quota dell’importo complessivamente richiesto con la stessa.

COMUNICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 54-*BIS* DEL DPR 633/72

L’art. 54-*bis* del DPR 633/72 prevede che l’Amministrazione finanziaria proceda:

- avvalendosi di procedure automatizzate;
- alla liquidazione dell’imposta dovuta in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti;
- entro l’inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all’anno successivo.

L’esito della liquidazione è comunicato al contribuente, qualora dai controlli automatici eseguiti emerga:

- un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero;
- dai controlli eseguiti dall’Ufficio *ex art.* 54-*bis* co. 2-*bis* del DPR 633/72, risulti un’imposta o una maggiore imposta.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO F24

Il codice tributo “9035” denominato “Articolo 54-*bis* Versamento IVA mensile/trimestrale - IMPOSTA”, è utilizzabile nell’eventualità in cui il contribuente, destinatario della comunicazione *ex art.* 54-*bis* del DPR 633/72, intenda versare solo una quota dell’importo complessivamente richiesto con la stessa.

Il citato codice deve essere esposto, nella sezione “Erario” del modello F24, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati” riportando anche, negli appositi campi, i seguenti dati reperibili nella comunicazione:

- codice atto;
- anno di riferimento (nella forma “AAAA”).

LAVORO

UNIONI CIVILI E CONVIVENZE DI FATTO - ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE, ASSEGNI FAMILIARI E CONGEDO MATRIMONIALE

Circ. INPS 5.5.2017 n. 84

TUTTI I SOGGETTI

La circ. INPS 5.5.2017 n. 84 fornisce chiarimenti in ordine agli effetti della regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e delle convivenze di fatto, ad opera della L. 76/2016, sulla concessione delle prestazioni erogate dall’Istituto per il sostegno al reddito familiare.

In particolare, l’INPS prende in considerazione l’assegno per il nucleo familiare (ANF), l’assegno familiare (AF) e l’assegno per congedo matrimoniale.

ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE E ASSEGNO FAMILIARE

Ai fini dell’erogazione dell’ANF e dell’AF, normalmente il nucleo familiare cui far riferimento si compone del richiedente, del coniuge non separato legalmente ed effettivamente, nonché dei figli minori di 18 anni oppure maggiorenni inabili senza limiti di età, a condizione che non siano coniugati.

Con riferimento al nucleo familiare da prendere a riferimento per le unioni civili, occorre distinguere tra:

- il nucleo in cui una sola delle due parti sia lavoratore dipendente titolare della prestazione previdenziale, per cui l’INPS riconosce le prestazioni familiari anche alla parte dell’unione non tutelata;
- il nucleo formato dai componenti dell’unione civile e i figli di una delle due parti nati prima dell’unione. In tal caso, ai figli di genitori separati o naturali, nati prima della costituzione dell’unione civile, è comunque garantito il trattamento di famiglia su una delle due posizioni genitoriali, indipendentemente dal fatto che uno dei due si sia unito civilmente ad una persona dello stesso sesso in seguito alla nascita;
- il nucleo composto dall’unione civile e dai figli di una delle due parti nati successivamente alla costituzione della stessa, caso in cui l’assegno spetta a condizione che il figlio sia stato inserito all’interno dell’unione civile.

Per i soggetti conviventi la determinazione del reddito da considerare ai fini della determinazione delle prestazioni di cui sopra è assimilabile ai nuclei familiari coniugali solo se la

coppia convivente ha stipulato il contratto di convivenza (art. 1 co. 50 della L. 76/2016), a condizione che da quest'ultimo emerga chiaramente l'entità dell'apporto economico di ciascuna parte alla vita economica.

ASSEGNO PER CONGEDO MATRIMONIALE

Il diritto all'assegno per congedo matrimoniale, riconosciuto, in caso di matrimonio civile o concordatario, per un congedo della durata di 8 giorni da fruire entro i 30 giorni successivi all'evento, ora è esteso anche ai membri dell'unione civile.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni descritte, il richiedente deve presentare la domanda in via telematica, secondo le consuete procedure, specificando lo stato di "coniuge", "unito civilmente" o "convivente di fatto".

Sul punto, si precisa che il matrimonio contratto all'estero dai cittadini italiani con una persona dello stesso sesso produce gli stessi effetti dell'unione civile regolata dalla legge italiana.

LAVORO

CERTIFICATO MEDICO DI GRAVIDANZA - TRASMISSIONE TELEMATICA - ISTRUZIONI OPERATIVE

Circ. INPS 4.5.2017 n. 82

LAVORATRICI
MADRI

La circ. INPS 4.5.2017 n. 82 fornisce le istruzioni relative alle modalità di trasmissione e consultazione telematica del certificato medico di gravidanza e di quello di interruzione della stessa (art. 21 del DLgs. 151/2001), chiarendo che la trasmissione del certificato telematico esonera la donna dalla necessità di presentare lo stesso in formato cartaceo all'INPS.

TRASMISSIONE E CONSULTAZIONE DEL CERTIFICATO

Per le operazioni di trasmissione e consultazione del predetto certificato è necessario che i medici, la donna e il datore di lavoro siano in possesso delle credenziali (PIN, CNS o SPID) per accedere al servizio, sul sito *www.inps.it*.

CONTENUTO DEL CERTIFICATO

Il certificato di gravidanza deve contenere le generalità della lavoratrice, la settimana di gestazione alla data della visita e la data presunta del parto, mentre quello per l'interruzione deve indicare, oltre a tali informazioni, anche la data di interruzione della gravidanza.

ANNULLABILITÀ DEL CERTIFICATO

Il certificato medico erroneamente trasmesso è annullabile dal medico entro la mezzanotte del giorno seguente alla data di trasmissione e, in tale intervallo di tempo, il certificato telematico non produrrà alcun effetto ai fini amministrativi.

Una volta decorsa la mezzanotte, invece, la cancellazione dei certificati ormai acquisiti dall'INPS potrà essere effettuata solo con richiesta scritta e motivata da parte del medico e della richiedente, e soltanto per errori relativi alle generalità della gestante o al suo codice fiscale.

PERIODO TRANSITORIO

Si prevede un periodo transitorio di tre mesi, dalla data di pubblicazione della circolare in esame, durante il quale il medico potrà comunque rilasciare i certificati in forma cartacea.

FISCALE

DETERMINAZIONE DELL'ACE PER IL 2016

Art. 1 del DL 201/2011 (conv. L. 214/2011)

IMPRESE IN
CONTABILITÀ
ORDINARIA

NOVITÀ NORMATIVE

La determinazione dell'ACE per il periodo d'imposta 2016 vede, rispetto a quanto avvenuto con riferimento al periodo d'imposta precedente, significative novità, apportate dalla L. 232/2016 (legge di bilancio 2017):

- modifiche al coefficiente di remunerazione del capitale proprio, che passa (a regime) al 2,7%;
- eliminazione del regime di favore per le società neoquotate;
- riduzione della base ACE in ragione degli incrementi delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni;
- equiparazione delle modalità di calcolo dell'agevolazione per gli imprenditori individuali e per le società di persone in contabilità ordinaria a quelle previste per le società di capitali;
- introduzione di apposite limitazioni per il riporto delle eccedenze ACE nell'ambito delle operazioni straordinarie.

Ulteriori novità sono poi state introdotte dal DL 50/2017: esse non esplicano, tuttavia, efficacia retroattiva al 2016; per quanto riguarda le imposte dovute entro il 30.6.2017 è, però, previsto l'obbligo di ricalcolare l'acconto IRES così come se le norme dello stesso DL 50/2017 fossero già in vigore (si veda il paragrafo "Ricalcolo dell'acconto IRES 2017").

Coefficiente di remunerazione

Il coefficiente di remunerazione dell'incremento patrimoniale per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2016 è pari al 4,75%. Tale coefficiente si applica a tutto l'incremento netto del capitale proprio, indipendentemente dal fatto che esso si sia formato nel 2016 o in periodi d'imposta precedenti.

Con la L. 232/2016, il coefficiente è stato così ridefinito, prevedendone dal 2017 una significativa riduzione:

Periodo d'imposta (soggetti "solari")	Coefficiente di remunerazione
2014	4%
2015	4,5%
2016	4,75%
2017	2,3%
dal 2018	2,7%

Investimenti in titoli e valori mobiliari

Il nuovo art. 1 co. 6-*bis* del DL 201/2011, introdotto dalla L. 232/2016, prevede che, per i soggetti diversi dalle banche e dalle imprese di assicurazione, la variazione in aumento del capitale proprio non ha effetto fino a concorrenza dell'incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto a quelli risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2010.

Occorre quindi ricostruire gli investimenti in tali titoli e i relativi disinvestimenti operati tra l'1.1.2011 e il 31.12.2016. Se gli investimenti eccedono i disinvestimenti, la differenza va a ridurre la base ACE.

La nuova norma opera retroattivamente per il 2016 e riguarda sia i soggetti IRES, sia i soggetti IRPEF.

Equiparazione delle regole di calcolo dei soggetti IRPEF a quelle dei soggetti IRES

Per effetto delle novità introdotte dalla L. 232/2016, dal 2016 le regole di determinazione della base ACE delle società di persone e degli imprenditori individuali in contabilità ordinaria sono state sostanzialmente equiparate a quelle delle società di capitali.

Sino al 2015, base ACE dei soggetti IRPEF era più semplicemente individuata in base al patrimonio netto contabile al termine dell'esercizio, comprensivo dell'eventuale utile; con le modifiche in commento occorre, invece, sommare algebricamente i conferimenti in denaro, gli accantonamenti a riserva e i decrementi per attribuzione delle riserve ai soci (operando, ove dovuti, i necessari raggugli ad anno).

Più precisamente, occorre prendere a riferimento la somma algebrica di due componenti:

- una componente "statica", rappresentata dalla differenza tra il patrimonio netto 2015 e il patrimonio netto 2010;
- una componente "dinamica", rappresentata dagli incrementi o decrementi netti rilevati dall'1.1.2016.

La norma non precisa se il patrimonio netto 2015 e il patrimonio netto 2010 debbano essere assunti al netto o al lordo dei relativi utili d'esercizio. Nel primo caso, rileva come variazione in aumento l'accantonamento dell'utile 2015 (effettuato nel 2016); nel secondo, l'utile 2015 fa già parte della componente "statica".

Ricalcolo dell'acconto IRES 2017

A seguito delle modifiche introdotte dal DL 50/2017, dal 2017 la base ACE delle società di capitali e degli enti commerciali è determinata prendendo a riferimento non più gli incrementi netti del patrimonio rispetto alle consistenze rilevate nel bilancio 2010, bensì gli incrementi netti rispetto alla dotazione esistente alla chiusura del quinto esercizio precedente. Ad esempio, per il calcolo dell'ACE per il 2017, se senza la modifica in commento sarebbero state computate nella base di calcolo tutte le movimentazioni dei sette anni che vanno dal 2011 al 2017, per effetto della nuova norma ci si dovrà limitare a conteggiare le movimentazioni del quinquennio 2013-2017.

È previsto l'obbligo di ricalcolare l'acconto IRES dovuto per il 2017, rideterminando l'imposta storica del 2016 in modo da applicare – solo a questi specifici fini – le nuove disposizioni: pertanto, ai fini dell'acconto occorre calcolare un'IRES virtuale 2016 nella quale l'ACE è

determinata assumendo solo le movimentazioni del quinquennio 2012-2016 (mentre per il saldo "reale" rilevano le movimentazioni dei sei anni che vanno dal 2011 al 2016).

SOCIETÀ DI CAPITALI

Lo schema che segue riassume il procedimento di calcolo dell'ACE per le società di capitali e gli enti commerciali. Le componenti che incrementano la base ACE sono assunte con il segno (+), mentre quelle che la decrementano sono contraddistinte con il segno (-).

Dato	Note
(+) Conferimenti e versamenti in denaro effettuati nel 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015	Rilevano per l'intero ammontare, senza ragguglio ad anno
(+) Conferimenti e versamenti in denaro effettuati nel 2016	Vanno raggugliati in funzione della data di versamento
(+) Rinunce dei soci ai crediti operate nel 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015	Rilevano per l'intero ammontare, senza ragguglio ad anno
(+) Rinunce dei soci ai crediti operate nel 2016	Vanno raggugliate in funzione della data dell'atto di rinuncia
(+) Accantonamento a riserva dell'utile degli esercizi 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014	Rilevano per l'intero ammontare, senza ragguglio ad anno
(+) Accantonamento a riserva dell'utile dell'esercizio 2015	Sono esclusi gli accantonamenti alle riserve indisponibili
(+) Utile di esercizi precedenti accantonati a riserva indisponibile, se la riserva è divenuta disponibile nel corso del 2016	
(A) TOTALE INCREMENTI DEL CAPITALE PROPRIO	
(-) Distribuzioni di riserve ai soci e riduzioni del capitale con rimborso ai soci effettuate nel 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015	Rilevano per l'intero ammontare, senza ragguglio ad anno
(-) Distribuzioni di riserve ai soci e riduzioni del capitale con rimborso ai soci effettuate nel 2016	Non riduce la base ACE la distribuzione dell'utile di esercizio
(B) TOTALE DECREMENTI DEL CAPITALE PROPRIO	
(-) Incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari rispetto al dato rilevato all'1.1.2011	Novità della L. 232/2016, con applicazione retroattiva al 2016
(-) Conferimenti in denaro effettuati a decorrere dall'1.1.2011 a favore di società controllate o "sorelle"	La riduzione persiste anche se il controllo è venuto meno
(-) Acquisti di partecipazioni in società controllate da società del gruppo effettuati a decorrere dall'1.1.2011	La riduzione persiste anche se la partecipazione viene ceduta
(-) Acquisti di aziende da società del gruppo effettuati a decorrere dall'1.1.2011	La riduzione persiste anche se l'azienda viene ceduta
(-) Conferimenti in denaro provenienti da soggetti non residenti, se controllati da soggetti residenti, ricevuti dall'1.1.2011	La riduzione ha carattere permanente

Dato	Note
(-) Conferimenti in denaro provenienti da soggetti non residenti localizzati in Stati a fiscalità privilegiata, ricevuti dall'1.1.2011	La riduzione ha carattere permanente
(-) Incremento dei crediti da finanziamento nei confronti di società del gruppo rispetto all'ammontare esistente all'1.1.2011	La variazione in diminuzione può essere "riassorbita", se i crediti da finanziamento si sono ridotti (la riduzione ha carattere transitorio)
(C) TOTALE RIDUZIONI	
(D) VARIAZIONE NETTA DEL CAPITALE PROPRIO = A + B + C ¹	
(E) PATRIMONIO NETTO CONTABILE AL 31.12.2016	L'utile o la perdita 2016 sono determinati ipotizzando un'IRES teorica che non tiene conto dell'ACE
(F) BASE ACE della società = minor importo tra (D) ed (E)	
(G) RENDIMENTO NOZIONALE della società = F × 4,75%	Occorre applicare il coefficiente del 4,75%, misura prevista per il solo 2016
(H) RENDIMENTO NOZIONALE delle società partecipate	Ammontare detassato delle società di persone o di capitali trasparenti partecipate, attribuito alla partecipante
(I) RENDIMENTO NOZIONALE riportato dal 2015	Ammontare detassato del 2015 non sfruttato per incapacità del reddito
(L) RENDIMENTO NOZIONALE TOTALE = G + H + I	
(M) REDDITO COMPLESSIVO NETTO DICHIARATO	
(N) RENDIMENTO NOZIONALE utilizzabile nel 2016 = minore importo tra (L) ed (M)	Ammontare effettivamente detassato nel 2016
(O) RENDIMENTO NOZIONALE non utilizzabile nel 2016	Riportato al 2017, o trasformato in credito d'imposta

Nella tabella di cui sopra i decrementi (aggregato B) e le riduzioni derivanti dalle "clausole anti abuso" (aggregato C) sono ipotizzati con segno meno, per cui la variazione netta è determinata quale somma algebrica (A + B + C). Fatti, ad esempio, 100 gli incrementi e rispettivamente - 20 e - 15 gli altri due aggregati, la variazione netta è pari a 65. I modelli di dichiarazione prevedono invece l'evidenziazione di ogni parametro in termini assoluti, senza segno meno, per cui nel calcolo occorre sottrarre, e non sommare algebricamente, i decrementi e le riduzioni derivanti dalle "clausole anti abuso".

Esempio

Si supponga la situazione della società Alfa srl, la quale ha rilevato nel bilancio al 31.12.2010:

- capitale sociale e riserve per 3.500.000,00 euro;
- un utile d'esercizio per 430.000,00 euro.

Le movimentazioni rilevate sono le seguenti:

- nel 2011 viene accantonato a riserva l'utile 2010 per 430.000,00 euro;
- nel 2012 viene accantonato a riserva l'utile 2011 per 170.000,00 euro;
- nel 2013 viene accantonato a riserva l'utile 2012 per 140.000,00 euro;
- nel 2014 viene accantonato a riserva l'utile 2013 per 160.000,00 euro;
- nel 2015 viene accantonato a riserva l'utile 2014 per 600.000,00 euro, e viene distribuito ai soci un dividendo straordinario per 800.000,00 euro;
- nel 2016 non vi sono né incrementi, né decrementi della base ACE, ma viene effettuato un conferimento in denaro a favore di una controllata per 200.000,00 euro.

Il patrimonio netto della società al 31.12.2016 ammonta a 880.000,00 euro.

La base ACE è pari a 500.000,00 euro, determinata assumendo:

- in positivo, tutti gli utili accantonati a riserva (1.500.000,00 euro);
- in negativo, la distribuzione del dividendo straordinario (800.000,00 euro);
- in negativo, il conferimento a favore della controllata (200.000,00 euro).

Per il 2016, l'importo detassato è quindi pari a 23.750,00 euro (il 4,75% di 500.000,00 euro).

Se, fermi restando i dati relativi agli incrementi e ai decrementi patrimoniali, il patrimonio netto 2016 fosse pari a 400.000,00 euro, l'importo detassato ammonterebbe a 19.000,00 euro, pari al 4,75% di 400.000,00 euro (minore importo tra il patrimonio netto contabile e l'ammontare degli incrementi netti).

SOCIETÀ DI PERSONE

Lo schema che segue riassume il procedimento di calcolo dell'ACE per le società di persone e gli imprenditori individuali in contabilità ordinaria. Le componenti che incrementano la base ACE sono assunte con il segno (+), mentre quelle che la decrementano sono contraddistinte con il segno (-).

Dato	Note
(A) DIFFERENZA TRA IL PATRIMONIO NETTO 2015 E IL PATRIMONIO NETTO 2010	Base di partenza per il calcolo della base ACE delle società di persone ai sensi dell'art. 1 co. 552 della L. 232/2016
(+) Conferimenti e versamenti in denaro effettuati nel 2016	Vanno raggugliati in funzione della data di versamento
(+) Rinunce dei soci ai crediti operate nel 2016	Vanno raggugliate in funzione della data dell'atto di rinuncia
(+) Accantonamento a riserva dell'utile dell'esercizio 2015	Computato solo se i patrimoni 2010 e 2015 (ai fini del calcolo dell'aggregato A) sono assunti al netto dei rispettivi utili (in caso contrario,

Dato	Note
	l'utile 2015 è già compreso nell'aggregato A)
(+) Utile dell'esercizio 2015 accantonato a riserva indisponibile, se la riserva è divenuta disponibile nel corso del 2016	
(B) TOTALE INCREMENTI DEL CAPITALE PROPRIO	
(-) Distribuzioni di riserve ai soci e riduzioni del capitale con rimborso ai soci effettuate nel 2016	Rilevano per l'intero ammontare, senza ragguglio ad anno Non riduce la base ACE la distribuzione dell'utile di esercizio
(C) TOTALE DECREMENTI DEL CAPITALE PROPRIO	
(-) Incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari rispetto al dato rilevato all'1.1.2011	Novità della L. 232/2016, con applicazione retroattiva al 2016
(-) Conferimenti in denaro effettuati a decorrere dall'1.1.2011 a favore di società controllate o "sorelle"	La riduzione persiste anche se il controllo è venuto meno
(-) Acquisti di partecipazioni in società controllate da società del gruppo effettuati a decorrere dall'1.1.2011	La riduzione persiste anche se la partecipazione viene ceduta
(-) Acquisti di aziende da società del gruppo effettuati a decorrere dall'1.1.2011	La riduzione persiste anche se l'azienda viene ceduta
(-) Conferimenti in denaro provenienti da soggetti non residenti, se controllati da soggetti residenti, ricevuti dall'1.1.2011	La riduzione ha carattere permanente
(-) Conferimenti in denaro provenienti da soggetti non residenti localizzati in Stati a fiscalità privilegiata, ricevuti dall'1.1.2011	La riduzione ha carattere permanente
(-) Incremento dei crediti da finanziamento nei confronti di società del gruppo rispetto all'ammontare esistente all'1.1.2011	La variazione in diminuzione può essere "riassorbita", se i crediti da finanziamento si sono ridotti (la riduzione ha carattere transitorio)
(D) TOTALE RIDUZIONI	
(E) VARIAZIONE NETTA DEL CAPITALE PROPRIO = A + B + C + D ¹	
(F) PATRIMONIO NETTO CONTABILE AL 31.12.2016	
(G) BASE ACE della società = minor importo tra (E) ed (F)	
(H) RENDIMENTO NOZIONALE della società = G	Occorre applicare il coefficiente del 4,75%, misura prevista per il solo

Dato	Note
× 4,75%	2016
(I) RENDIMENTO NOZIONALE delle società partecipate	Ammontare detassato delle società di persone o di capitali trasparenti partecipate, attribuito alla partecipante
(L) RENDIMENTO NOZIONALE TOTALE = H + I	

Nella tabella di cui sopra i decrementi (aggregato C) e le riduzioni derivanti dalle “clausole anti abuso” (aggregato D) sono ipotizzati con segno meno, per cui la variazione netta è determinata quale somma algebrica (A + B + C + D). Fatti, ad esempio, 100 gli incrementi e rispettivamente – 20 e – 15 gli altri due aggregati, la variazione netta è pari a 65. I modelli di dichiarazione prevedono invece l’evidenziazione di ogni parametro in termini assoluti, senza segno meno, per cui nel calcolo occorre sottrarre, e non sommare algebricamente, i decrementi e le riduzioni derivanti dalle “clausole anti abuso”.

Esempio

Si supponga la situazione della società Omega snc, la quale aveva un patrimonio netto contabile al 31.12.2015 pari a 420.000,00 euro e un patrimonio netto contabile al 31.12.2010 pari a 320.000,00 euro.

La società ha investito 25.000,00 euro in titoli di Stato nel 2014, senza operare alcun disinvestimento.

Il 28.10.2016 i soci hanno rinunciato ad un finanziamento a favore della società per 200.000,00 euro.

Il patrimonio netto contabile al 31.12.2016 ammonta a 574.212,00 euro.

Per la base ACE rilevano:

- in positivo, la componente fissa pari alla differenza tra i patrimoni netti 2015 e 2010 (100.000,00 euro);
- in positivo, la rinuncia dei soci ai crediti, il cui ammontare è ragguagliato ad anno (200.000,00 x 65/365 = 35.616,44 euro);
- in negativo, gli investimenti in titoli e valori mobiliari, pari a 25.000,00 euro.

Alla differenza di 110.616,00 euro, che risulta capiente rispetto al patrimonio netto contabile al 31.12.2016, corrisponde un’ACE di 5.254,00 euro, ottenuta applicando il coefficiente di remunerazione del 4,75%.